

## Proposta

### REGOLAMENTO (CE) N. .../.... DELLA COMMISSIONE

del [...]

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Allo scopo di migliorare l'efficienza in termini di costi del processo di certificazione in Europa, è necessario introdurre modifiche ai requisiti e alle procedure per la certificazione degli aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, e delle imprese di progettazione e di produzione, in particolare per ripristinare la coerenza della certificazione delle unità di potenza ausiliarie (APU) e dell'approvazione delle riparazioni a tali unità.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione<sup>2</sup>.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento si basano sul parere emanato dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea<sup>3</sup>, in conformità agli articoli 17, paragrafo 2, lettera b) e 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (4) Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea istituito ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 216/2008.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1702/2003 è così modificato:

1. L'allegato (parte 21) è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

---

<sup>1</sup> GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1

<sup>2</sup> GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6; il regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1057/2008 (GU L 283 del 28.10.2008, pag. 30).

<sup>3</sup> Parere 02/2009 su "Modifiche di riparazione e progettazione rispetto al sistema ETSO (European Technical Standard Order)".

*Articolo 2*  
*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per la Commissione*

## ALLEGATO

1. L'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione è così modificato:

1) al punto 21A.263(c), il punto 5) è sostituito dal testo seguente:

"5. approvare la progettazione di riparazioni maggiori a prodotti o a unità di potenza ausiliarie per cui egli detenga il certificato di omologazione del tipo, il certificato di omologazione del tipo supplementare o l'autorizzazione ETSO.";

2) al punto 21A.431, il paragrafo d) è sostituito dal testo seguente:

"d) Il progetto di riparazione a un articolo ETSO diverso da un'unità di potenza ausiliaria (APU) è da considerarsi una modifica al progetto ETSO e, come tale, deve essere trattato secondo quanto disposto al punto 21A.611.";

3) al punto 21A.433(a), il punto 1) è sostituito dal testo seguente:

"1. dimostrare la propria conformità alle premesse di omologazione ed ai requisiti di protezione ambientale integrati per riferimento nel certificato di omologazione del tipo, nel certificato di omologazione del tipo supplementare o nell'autorizzazione ETSO per un'unità di potenza ausiliaria, a seconda dei casi, oppure ai requisiti vigenti alla data della richiesta (dell'approvazione del progetto di riparazione); deve conformarsi altresì a tutti gli emendamenti di dette specifiche di certificazione o condizioni speciali che l'Agenzia ritenga necessarie a garantire un livello di sicurezza analogo a quanto stabilito dalle premesse di omologazione integrate per riferimento nel certificato di omologazione del tipo, nel certificato di omologazione del tipo supplementare o nell'autorizzazione ETSO per un'unità di potenza ausiliaria;"

4) al punto 21A.433, il paragrafo b) è sostituito dal testo seguente:

"b) Se il richiedente non è il titolare del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo supplementare o dell'autorizzazione ETSO per un'unità di potenza ausiliaria, a seconda del caso, egli può conformarsi ai requisiti di cui al paragrafo a) mediante l'uso delle proprie risorse o in virtù di un accordo con il titolare dei certificati di omologazione del tipo, dei certificati di omologazione del tipo supplementare o dell'autorizzazione ETSO per un'unità di potenza ausiliaria.";

5) il punto 21A.437 è sostituito dal testo seguente:

### **"21A.437 Rilascio dell'approvazione a un progetto di riparazione**

Una volta dichiarata e dimostrata la conformità alle specifiche di certificazione applicabili ed ai requisiti di protezione ambientale di cui al punto 21A.433(a)(1), il progetto di riparazione viene approvato:

a) dall'Agenzia; o

b) da un'impresa debitamente approvata che sia anche titolare del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo supplementare o dell'autorizzazione ETSO per un'unità di potenza ausiliaria secondo una procedura concordata con l'Agenzia; o

- c) solo nel caso di riparazioni minori, da un'impresa di progettazione debitamente approvata e secondo una procedura concordata con l'Agenzia.";
- 6) al punto 21A.445, il paragrafo b) è sostituito dal testo seguente:
- "b) Se l'impresa che esegue la valutazione del danno secondo il paragrafo a) non è né l'Agenzia, né il titolare del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo supplementare o dell'autorizzazione ETSO per un'unità di potenza ausiliaria, essa deve dare prova della fondatezza delle informazioni su cui basa la propria valutazione, facendo ricorso a risorse interne o in virtù di un accordo con il titolare dei certificati o dell'autorizzazione ETSO per un'unità di potenza ausiliaria, o con il produttore, a seconda del caso.»
- 7) al punto 21.451(a), il punto 1 (ii) è sostituito dal testo seguente:
- "ii) implicitamente derivanti dalla collaborazione con il titolare del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo supplementare o dell'autorizzazione ETSO per un'unità di potenza ausiliaria, ai sensi del punto 21A.433(b), a seconda dei casi;"
- 8) al punto 21A.451, il paragrafo b) è sostituito dal testo seguente:
- "b) Fatta eccezione per i titolari di un certificato di omologazione del tipo o dell'autorizzazione ETSO per un'unità di potenza ausiliaria per cui si applica il punto 21A.44, i titolari dell'approvazione di un progetto di riparazione minore devono:
1. adempiere agli obblighi di cui ai punti 21A.4, 21A.447 e 21A.449;  
e
  2. specificare le indicazioni, incluse le lettere EPA, in conformità al punto 21A.804(a).";
- 9) al punto 21A.604, il paragrafo b) è sostituito dal testo seguente:
- "b) per l'approvazione di modifiche di progetto, in deroga a quanto stabilito al punto 21A.611, hanno validità il capitolo D o il capitolo E della presente parte 21. Se si applica il capitolo E, occorre il rilascio di una autorizzazione ETSO separata in luogo del certificato di omologazione del tipo supplementare.";
- 10) al punto 21A.604 è inserito il seguente paragrafo c):
- "c) per l'approvazione di progetti di riparazione si applica il capitolo M della presente parte 21."